

Allegato "A" al nn. 59948/26234 di rep. e racc. notaio A. Casini

STATUTO
FONDAZIONE MAMRE'
ARTICOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

* È costituito, ai sensi del codice civile e della normativa in materia e del D.lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato

"FONDAZIONE MAMRE' ETS"

che assume la forma giuridica di Fondazione.

* La Fondazione ha sede legale nel Comune di Iseo, frazione Clusane, Via Risorgimento n. 173 e potrà istituire sedi ed uffici secondari nell'ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

* La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO II
SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per il raggiungimento di detto scopo ed in funzione di esso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà gestire unità d'offerta sociali e socio sanitarie e sanitarie, comunità alloggio, case per anziani, case albergo, centri di pronto intervento, centri diurni integrati, alloggi protetti, case di soggiorno, centri ricreativi e di aggregazione, mense, pensionati, centri educativi ed occupazionali, centri residenziali, centri di recupero e di reinserimento sociale, centri di riabilitazione, hospice, ambulatori, assistenza domiciliare, ed assumere ogni iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo sociale, rivolta ai minori, disabili, anziani, poveri, persone malate, con disagio sociale, dipendenze o a rischio di emarginazione, nuclei familiari in difficoltà ed, in genere, a persone che si trovano in qualsiasi situazione di bisogno. Tale attività verrà esercitata a domicilio o in apposite sedi, in forma residenziale, semiresidenziale, diurna, ambulatoriale, domiciliare o di strada.

La Fondazione potrà inoltre "custodire la memoria del Fondatore don Pierino Ferrari" attraverso la gestione del patrimonio archivistico costituito da documenti scritti, audiovisivi, fotografici e iconografici, nonché fornire supporto alla conoscenza e

valorizzazione della sua figura e delle sue opere.

I suddetti scopi istituzionali potranno essere perseguiti dalla Fondazione direttamente o in via indiretta, mediante attività anche in tutto o in parte di beneficenza, che potrà essere effettuata in denaro e/o in natura, in favore di altre associazioni senza scopo di lucro (anche nella forma di associazioni private di fedeli costituite e riconosciute secondo il diritto canonico), enti ecclesiastici, cooperative sociali, imprese sociali ed Enti del Terzo Settore che persegua finalità sociali affini e/o comunque compatibili con quelle della Fondazione e per il cui raggiungimento gestiscono direttamente, organizzano, promuovono e/o coordinano uno o più dei servizi più sopra esplicitati. In particolare, la Fondazione, condividendone i principi ispiratori, individua fin da ora anche nella comunità di fedeli laici denominata "Comunità Mamrè" un soggetto destinatario della attività in parola, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, fatto salvo, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa tempo per tempo vigente e dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017.

Per il perseguitamento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO III PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale è costituito dai beni analiticamente indicati nella perizia allegata all'atto in data 21 ottobre 2020 n. 55180/22809 a mio repertorio, registrato a Brescia il 3 novembre 2020 al n. 46211 Serie 1T, approvato dalla Regione Lombardia con decreto in data 10 dicembre 2020 n. 652, atto con il quale la Comunità Mamrè Onlus ha assunto l'attuale forma di Fondazione, del valore di Euro 8.300.000,00 (ottomilioni trecentomila virgola zero zero).

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi della normativa vigente e dei decreti applicativi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO IV MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;

- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strumentali e secondarie ai sensi della normativa vigente e dell'art. 6 D.lgs. 117/2017.

La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e conto della Fondazione è regolata dalla legge.

ARTICOLO V ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di controllo;
- L'Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di legge e dell'art. 31 del D.lgs. 117/2017).

La determinazione di eventuali compensi al consiglio di amministrazione o ai singoli consiglieri è determinata all'atto della nomina da parte dell'Associazione Comunità Mamrè; in ogni caso gli eventuali compensi devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ed in ogni caso devono soggiacere ai limiti previsti dal D.lgs. n. 117 del 2017 e smi.

Ai componenti dell'organo di amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti connessi all'incarico assunto nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal D.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO VI PRESIDENTE

Il Presidente sarà nominato in base a quanto disposto nel successivo articolo VIII.

Il Presidente, fatto salvo quello nominato in sede di costituzione della Fondazione, rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Nella stessa seduta di insediamento viene eletto il Vice Presidente della Fondazione.

ARTICOLO VII COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta, in particolare, al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- verificare l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- sviluppare ogni attività e iniziativa finalizzata agli scopi istituzionali della Fondazione;
- porre in essere le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità e dei limiti individuati nei successivi articoli;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti ove adottati;
- assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottponendoli alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

In mancanza di quest'ultimo ne fa le veci il consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO VIII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette), Presidente compreso.

La designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui almeno la maggioranza scelta fra le associate dell'Associazione Comunità Mamré, è determinata dall'Associazione Comunità Mamré stessa. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio è determinata dall'Associazione Comunità Mamré all'atto della nomina.

L'Associazione Comunità Mamré provvede inoltre alla nomina del Presidente.

I consiglieri possono essere sempre rieletti.

ARTICOLO IX

DURATA E RINNOVO DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque esercizi.

Entro un mese dalla scadenza del Consiglio in carica, il Presidente dovrà inviare comunicazione all'ente designante Associazione Comunità Mamré, affinché provveda a comunicare i nominativi e a determinare il numero dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione scaduto può operare solo per provvedere all'ordinaria amministrazione.

Qualora l'Associazione Comunità Mamré non dovesse provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla scadenza del Consiglio in carica, il nuovo Consiglio sarà nominato su indicazione del Vescovo prottempore di Brescia.

ARTICOLO X

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, impedimento permanente o altre cause, di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare detta decadenza o cessazione all'Ente designante, il quale provvederà ad una nuova nomina.

Il nuovo amministratore così nominato rimarrà in carica fino alla data di decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO XI

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto inviato a tutti i Consiglieri e all'Organo di Controllo, se nominato, oppure mediante convocazione, via posta elettronica o altro supporto idoneo a certificare l'avvenuta spedizione della convocazione, firmata dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO XII

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

La fondazione può provvedere alla nomina di un segretario, per la stesura e registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal segretario. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO XIII

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Pertanto a mero titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione:

- amministra la Fondazione;
- predisponde il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e successivamente connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore;
- delibera la delega di funzioni al Presidente e a singoli consiglieri nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ARTICOLO XIV

SEDE DEGLI ORGANI E VERBALI

Gli organi collegiali possono riunirsi sia nella sede della Fondazione che altrove.

I verbali delle riunioni di detti organi sono scritti su appositi registri sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO XV

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; - attesta che il bilancio sociale, laddove previsto ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui ai precedenti commi. Si applicano in caso di nomina dell'organo di controllo le norme di legge in materia di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo ed eventualmente dell'organo di revisione dei conti spetta all'Associazione Comunità Mammì.

ARTICOLO XVI **BILANCIO CONSUNTIVO**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO XVII **SCIOLGIMENTO**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, secondo quanto previsto tempo per tempo dalla vigente normativa in tema di Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO XVIII **NORME APPLICABILI**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia con particolare riguardo al D.lgs. n.117 del 2017 e smi.

F.TO TECLA CIOLI

F.TO ALESSANDRA CASINI L.S.